



Comune di Monterotondo

Deliberazione Consiglio Com.le
Convocazione Prima

Atto n. 10 del 31/03/2026

**OGGETTO: COMUNE DI MONTEROTONDO/A.M.F. (C.D.A. ROMA RGN 5255/2021) -
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT.
A DEL D.LGS. 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA N. 6996/2025**

L'anno 2026 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 09.10 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di regolamento. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti i signori di seguito indicati:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bavaro Michele	Consigliere	NO
Caleca Daniela	Consigliere	SI
Capobianco Angelo	Consigliere	SI
Casu Angelo	Consigliere	SI
Cenciarelli Giuseppe	Consigliere	NO
D'Angelo Donato	Consigliere	NO
Di Andrea Marco	Consigliere	SI
Di Sabatino Lucia	Consigliere	NO
Di Ventura Simone	Consigliere	SI
Donnarumma Vincenzo	Presidente del Consiglio	SI
Federici Fabio	Consigliere	NO
Felici Claudio	Consigliere	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Consigliere	SI
Giacomoni Elisa	Consigliere	NO
Giacomozzi Gabriele	Consigliere	SI
Maceratesi Daniele	Consigliere	SI
Mancini Claudia	Consigliere	SI
Mirandi Francesco	Consigliere	SI
Palombi Attilio	Consigliere	SI
Petrocchi Simone	Consigliere	NO
Pieretti Alessia	Consigliere	NO
Segnalini Daniele	Consigliere	NO
Sestili Giuliana	Consigliere	NO
Valle Luisa	Consigliere	NO

PRESENTI n.14

ASSENTI n.11

Presiede il Sig. Donnarumma Vincenzo nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Michele Smargiassi, incaricato della redazione del verbale.

Deliberazione n. del

Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e n. 14 Consiglieri (Caleca, Capobianco, Casu, Di Andrea, Di Ventura, Donnarumma, Felici, Garofoli, Giacomozzi, Maceratesi, Mancini, Mirandi, Palombi, Segnalini) ed assenti n. 10 Consiglieri (Bavaro, Cenciarelli, D'Angelo, Di Sabatino, Federici, Giacomoni, Petrocchi, Pieretti, Sestili, Valle);
di seguito

OGGETTO: COMUNE DI MONTEROTONDO/A.M.F. (C.D.A. ROMA RGN 5255/2021) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A DEL D.LGS. 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA N. 6996/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessora al Bilancio Avv. Marcella Rossi

Premesso che

- a seguito di un incidente occorso in data 11.12.2008 perdeva la vita la sig.ra C.B.;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. assunto a prot. dell'Ente n. 48142 del 21.11.2017 la sig.ra A.M.F. agiva nei confronti del Comune di Monterotondo al fine di sentirne accertare la responsabilità per il sinistro mortale in cui aveva perso la vita la propria figlia e ottenere il risarcimento del danno patito;
- con DGC n. 64 del 13/03/2018 l'Ente deliberava di costituirsi nel relativo giudizio RGN 4951/2017 e conferiva incarico legale all'avv. Emilio Ricci;
- con ordinanza n. 2032 del 27.07.2021 il Tribunale di Tivoli condannava il Comune di Monterotondo al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario;
- con provvedimento del 31.01.2022 la Corte d'Appello di Roma rigettava la richiesta, avanzata dal Comune di Monterotondo, di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza;
- con DGC 178 del 09/09/2021 la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a proporre appello avverso l'ordinanza n. 2032/2021 e con successiva determinazione dirigenziale n. 612 del 22.09.2021 veniva affidato incarico per la difesa dell'Ente all'avv. Emilio Ricci;

Dato atto che con sentenza n. 6996 pubblicata in data 24.11.2025 la Corte d'Appello di Roma, all'esito del giudizio ha rigettato l'appello proposto dal Comune, condannando altresì l'Ente al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in € 14.239,00 oltre accessori di legge, per un totale di € **20.776,40** di cui:

Onorari	€ 14.239,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 2.135,85
Cassa Avvocati (4%)	€ 654,99
<i>Totale imponibile</i>	€ 17.029,84
IVA 22% su Imponibile	€ 3.746,56
Totale documento	€ 20.776,40

Dato atto che con pec prot. 68218 del 28.11.2025 l'Avv. Marco Di Andrea, difensore della sig.ra A.F., ha richiesto il pagamento di quanto liquidato nella sentenza;

Considerato che come evidenziato dall'Avvocatura civica con nota prot. 32567 dell'11.06.2024, a seguito della riforma dell'art. 475 cod. proc. civ. non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva al fine di procedere all'esecuzione forzata di una sentenza;

Ravvisata la necessità di procedere al pagamento di quanto liquidato in sentenza al fine di evitare un aggravio di costi;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1207 del 24/12/2025 è stato assunto un impegno di spesa per € 20.776,40 come segue:

- **impegno di spesa 1370-0/2025:** per € 8.061,69 sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno 2025, cod. SIOPE 1.03.02.99.002;

- **impegno di spesa 121-0/2026** per € 12.714,71, sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno 2026 cod. SIOPE 1.03.02.99.002;

Dato atto che avverso la sentenza n. 6996/2025, con DGC n. 13 del 20/01/2026 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione;

Visto l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, secondo cui gli Enti Locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005), né lo stesso può valutarne il quantum, essendo tale deliberazione già stata effettuata dal giudice interessato;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza

contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Ravvisato che la sentenza in oggetto rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Richiamata infine la Deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 27/2019 che chiude definitivamente il dibattito apertosi tra le sezioni regionali, sull'impossibilità al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza previo riconoscimento da parte del consiglio comunale, per cui, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 44/2019/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: *Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».*

Tenuto conto che si rende necessario, ricorrendo i presupposti, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, come sopra riportato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 c.1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 19/03/2026 come da allegato verbale n. 4;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data 24/03/2026;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000;

alle ore 09.46 esce il Consigliere Di Andrea.
(Consiglieri presenti n. 13 ed il Sindaco)

Udita l'esposizione dell'Assessore Rossi;

alle ore 09.47 entrano gli Assessori Alessandri e Bronzino;

udito l'intervento del Consigliere Capobianco;

alle ore 09.52 esce il Consigliere Garofoli
(Consiglieri presenti n. 12 ed il Sindaco)

udito l'intervento del Consigliere Di Ventura;

alle ore 09.56 entra il Consigliere Garofoli
(Consiglieri presenti n. 13 ed il Sindaco)

Alle ore 09.57 entra l'Assessore Ruggeri;

uditi gli interventi della Consigliera Mancini e dell'Assessora Rossi;

il tutto come da verbale inserito a seguire alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti si rinvia;

con il seguente esito di voto palese per il punto n. 3 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 10

ASTENUTI N. 3 (Di Ventura, Maceratesi, Mancini)

CONTRARI N. 1 (Capobianco)

DELIBERA

- **di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per le motivazioni in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio relativo alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma nel giudizio RGN 5255/2021 allegata al presente atto, per l'importo complessivo di € **20.776,40** oltre eventuali spese connesse all'esecuzione della predetta sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- **di dare atto** che il pagamento delle somme scaturenti dal predetto debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per complessivi € **20.776,40** di cui al punto precedente, trova copertura finanziaria sul cap. 450.00 del bilancio, cod. SIOPE 1.03.02.99.002 assegnato al Servizio Organi Istituzionali - Affari Legali, ed è stato impegnato con determinazione dirigenziale n. 1207 del 24/12/2025 come segue:

- **impegno di spesa 1370-0/2025 RR.PP. 2025** per € 8.061,69 sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno 2025, cod. SIOPE 1.03.02.99.002;

- **impegno di spesa 121-0/2026** per € 12.714,71, sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno 2026 cod. SIOPE 1.03.02.99.002;

- **di dare atto** che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio, di cui alla sopra citata sentenza, avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

- **di dare atto** che sarà a cura del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" la predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

- **di trasmettere** il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

- **di disporre** la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune di Monterotondo – sezione "Amministrazione Trasparente → Provvedimenti → Provvedimenti organi indirizzo politico";

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere al pagamento,

con il seguente esito di voto palese per il punto n. 3 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 10

ASTENUTI N. 3 (Di Ventura, Maceratesi, Mancini)

CONTRARI N. 1 (Capobianco)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 3: COMUNE DI MONTEROTONDO/AMF (CDA ROMA RG N. 5255/2021) – RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), DEL DLGS N. 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA N. 6996/2025.

Presidente DONNARUMMA. Delibera n. 3, sempre per l'assessora Rossi. Prego.

Assessora ROSSI. Grazie, Presidente. Chiedo ora al Consiglio di approvare la delibera n. 15, del 5 marzo 2026, avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio per ottemperare alla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6996, pubblicata il 24 novembre 2025, ciò a norma dell'articolo 194, comma primo, lettera a), del decreto legislativo n. 207 del 2000, che impone al Consiglio, come detto prima, di approvare la legittimità dei debiti fuori bilancio. In questo caso è una sentenza esecutiva, quindi non vi è alcun margine di discrezionalità. Il Consiglio esercita una semplice funzione ricognitiva. Non possiamo opporci al pagamento del debito. Con tale sentenza la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dal comune di Monterotondo avverso l'ordinanza del tribunale di Tivoli n. 2032 del 27 luglio del 2021, che aveva accolto la domanda della parte attrice riconoscendo il suo diritto al risarcimento per il danno da cose in custodia, ex articolo 2051 del codice civile. Il comune di Monterotondo è stato riconosciuto responsabile della custodia del sottopasso ferroviario dove perse la vita una persona, e ha quindi condannato il comune di Monterotondo alla rifusione delle spese di lite di secondo grado a favore dell'avvocato di controparte, per la complessiva somma di 20.776,40 euro. La sentenza esecutiva è immediatamente esecutiva per legge, scusate, quindi il Comune, per evitare la procedura esecutiva con aggravio di costi e spese, deve provvedere al pagamento. Il legale di controparte ha chiesto il pagamento a mezzo PEC il 28 novembre del 2025. Contro questa sentenza il comune di Monterotondo ha proposto ricorso per Cassazione. Pagare questa sentenza si fa al solo fine di evitare la procedura esecutiva, quindi con inutili aggravii di costi per gli amministratori e funzionari, e non vuol dire riconoscere la legittimità del credito, oppure acquiescenza alla sentenza, ma anche in questo caso ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno che ha avuto rilevanza esterna a lui e su cui l'ente non può incidere, se non provvedendo ad adottare i necessari adempimenti di riequilibrio di bilancio. I revisori dei conti hanno espresso parere favorevole il 19 marzo 2026. Abbiamo esaminato la proposta in Commissione bilancio il 24 marzo 2026, chiedo quindi al Consiglio di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in relazione alla suddetta sentenza. Tale debito ha copertura finanziaria sul bilancio, sul capitolo assegnato al Servizio organi istituzionali, affari legali e presenta la necessaria copertura. Si provvederà, quindi, al pagamento; di dare seguito a tutti gli adempimenti necessari e di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, consigliere Capobianco.

Consigliere CAPOBIANCO. Grazie mille. Anche in questo caso, come ho detto prima, lo ribadisco, siamo di fronte a un atto dovuto: il riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva non è chiaramente nella disponibilità del Consiglio, diciamo così chiaramente. Ma proprio per questo il punto non è più il pagamento, quindi non è più neanche la necessità di passare nella Commissione bilancio. Il punto è cosa dice questa sentenza. Cioè al di fuori della tragedia del 2008, che in qualche maniera ha interessato non solo l'amministrazione ma ha interessato l'intera città, è una sentenza che afferma una cosa secondo me chiara, evidente: il rischio non era imprevedibile. E qua torno ai temi che io ho cari per questo territorio e che probabilmente oggi l'unico gruppo politico che continua a battere per questa idea è il mio, cioè quello del MoVimento 5 Stelle. Quello che è successo nel 2008 non era un evento eccezionale, ma era un fenomeno noto, legato alla gestione delle acque e alla sicurezza delle infrastrutture. Quindi è un tema in cui noi non possiamo ignorare secondo la sentenza data. Cioè non era un evento imprevedibile e il territorio stesso, cementificato, è stata la sua causa. Causa che ha portato a questa tragedia. Le responsabilità sono chiaramente declinate all'amministrazione che gestisce e pianifica questo territorio. Questo è il nesso. Quindi

come si è pianificato lo sviluppo urbano della città negli anni? Si è pianificato in maniera convulsa, arrivando poi a creare delle straordinarie peculiarità anche dei luoghi pericolosi. Quindi, se noi oggi non partiamo dall'idea che il danno che noi dobbiamo pagare non parte semplicemente da un atto giuridico e normativo, ma parte da una responsabilità politica di cui tutte le parti politiche sono coinvolte, sia di maggioranza che di opposizione, nel momento in cui accettano che sia l'espansione urbanistica e la cementificazione l'unico mezzo necessario affinché questa città si sviluppi, vuol dire non accettare le proprie responsabilità. E questo per me è un elemento chiaro di lettura, e oggi raggiungiamo il suo apice attraverso questo atto. Allora, diciamolo che noi tutti siamo responsabili di questa situazione a causa di una disgraziata pianificazione territoriale che negli anni è stata sostenuta da tutte le forze politiche. Esclusa la mia. Questo lo posso dire molto chiaramente. È documentato in ogni dove. Su questo, secondo me, va focalizzata l'attenzione.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, consigliere Di Ventura.

Consigliere DI VENTURA. Grazie, Presidente. Io mi discosto un po' dalla valutazione che ha fatto il collega Angelo Capobianco, permettendomi di stare più al merito della vicenda. Ci troviamo ad approvare una delibera che chiede il riconoscimento di questo debito fuori bilancio, quindi tenderei ad evitare richiami e iperboli legate a cementificazione o a un consumo del territorio eccessivo. Qui c'è una sentenza di primo grado, ora confermata in qualche modo in sede di appello, che ha rigettato tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa del Comune, che va a stabilire, anche a mezzo di una consulenza tecnica d'ufficio, ad oggi non scalfita dagli atti processuali, i motivi che hanno portato poi a questa disgrazia nel 2008. Io vorrei porre qualche quesito all'assessora, per avere contezza di quelle che sono state le scelte difensive adottate dall'ente. Lungi da me fare valutazioni in questa sede su un lavoro di un collega che ha assunto la difesa dell'ente, ci mancherebbe altro, però diventa dirimente anche al fine di incidere la valutazione che questo gruppo consiliare deve dare su questa proposta di delibera. Io mi sono letto la sentenza, mi rammarico del fatto che, in spregio di quanto avevo richiesto in sede di conferenza dei capigruppo, gli atti del primo grado di giudizio non mi sono stati inviati. L'avevo chiesta per valutare, ad esempio, su un tema che ritengo rilevante i motivi per i quali non è stata fatta la chiamata in causa in manleva e quindi ai fini di garanzia della compagnia assicurativa Unipol, se non ricordo, nel giudizio ex articolo 702-bis, nel primo grado di giudizio. Mi è stato riferito dagli uffici che è stato fatto con giudizio autonomo. Vicenda abbastanza anomala. È chiaro che chiamare la compagnia assicurativa nel giudizio di merito dove c'è la parte attrice e la parte convenuta, è probabilmente la sede migliore in cui far acclarare la posizione di garanzia della compagnia assicurativa, che magari poteva intervenire sia per pagare la sorte capitale di oltre 285.000 euro in primo grado, importo già versato giustamente, e lo dico in maniera sacrosanta, alla signora Fianza, ci avrebbe magari manlevato anche dal pagamento delle spese legali in favore del collega. Tra l'altro, nostro amico e consigliere comunale che ha svolto un lavoro egregio. Lavoro egregio che si rinviene anche dai motivi della sentenza di appello che, ribadisco, ho visto proporre motivi di gravame che probabilmente sarebbe stato meglio forse evitare di aver introdotto in un giudizio di appello e aver portato forse l'ente, questa è una valutazione mia personale, a fare una decisione diversa. Sicuramente a non impugnare la sentenza. Probabilmente c'era da fare una valutazione anche nel primo grado di giudizio, perché immagino che, oltre alla sorte di capitale, trattandosi di un evento del 2008, avremmo pagato una marea di soldi come interessi e rivalutazione monetaria. Non ho la cifra perché, ripeto, non mi sono stati inviati gli atti del primo grado di giudizio, quindi senza entrare troppo nel tecnicismo, però i richiami dove ho visto che è stata incentrata principalmente la difesa dell'ente nel giudizio di appello, sull'efficacia del giudicato della sentenza penale, il famoso articolo 654 del codice di procedura penale, laddove c'è stata una sentenza di assoluzione per il Vicesindaco Lupi, perché il fatto non costituisce reato ed è fatto noto in giurisprudenza che questo assolutamente non può avere un'efficacia di giudicato anche nel giudizio civile. Altro aspetto è il fatto che non c'era la medesima rappresentanza delle parti, il principio della medesimatezza delle parti, in quanto la signora Fianza non si era costituita parte

civile nel procedimento penale. Quindi anche questo, a mio avviso, avrebbe dovuto portare la difesa dell'ente a fare ben altre valutazioni. Quindi oggi ci troviamo a pagare ulteriori spese legali. Io ho un enorme punto interrogativo su quello che succederà in questo giudizio autonomo dinanzi a, presumo, il tribunale di Tivoli, nel quale si è chiesta la chiamata in manleva della compagnia assicurativa Unipol. Non so se questo non sia stato fatto nel giudizio che ha visto soccombente l'ente: magari per un motivo di decadenza, non c'erano più i termini, un problema contrattuale. Quindi sarebbe forse corretto mandare anche ai consiglieri comunali il contratto all'epoca stipulato con il soggetto che forniva l'assicurazione, per la responsabilità civile in favore del comune di Monterotondo. Questi, ripeto, sono tutti elementi che pongono il nostro gruppo in una situazione di difficoltà evidente nel comprendere sia le scelte processuali, le scelte difensive, che non necessariamente debbono partire dall'avvocato che difende l'ente. Abbiamo comunque l'avvocatura comunale, le due colleghe sono molto preparate, molto sul pezzo, c'è un assessorato di riferimento, c'è tutto un ufficio, c'è l'ufficio del segretario comunale che probabilmente avrebbero potuto portare all'epoca a fare una scelta diversa e sicuramente oggi non saremmo stati in questa assise o, perlomeno, ci saremmo stati pagando meno sorte capitale ed essendo manlevati, perché questo è il tema di oggi, sul pagamento magari anche delle spese legali, su cui invece incombe un punto interrogativo enorme, perché non sappiamo, ripeto, non avendo visto gli atti, quello che succederà nel giudizio autonomo in cui abbiamo chiesto ad Unipol di essere manlevati. Quindi chiedo magari all'assessora, che purtroppo si trova oggi ad affrontare una situazione che all'epoca sicuramente non ha gestito lei, se può darci magari qualche chiarimento su questi aspetti, che ovviamente non possiamo rinvenire solamente dalla sentenza del giudizio d'appello.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, consigliera Mancini.

Consigliera MANCINI. Sì, purtroppo, come anticipato dal collega Di Ventura, ci troviamo in una posizione scomoda perché, a fronte di un fatto che ha scosso profondamente tutti quanti all'epoca, ma che poi ce lo ha ricordato nel tempo, visto che prima c'è stato un giudizio che ha visto coinvolto l'ente con il figlio che aveva proceduto in sede immediata e poi successivamente la signora Fidanza, ci troviamo oggi a discutere, come giustamente ha detto il collega Di Ventura, su delle spese che potevano essere gestite meglio. Ma a fronte di una sentenza che c'è stata data e non conoscendo gli atti del primo grado, è stata anche rigettato l'appello su tutti i fronti. Quindi l'appellante è stato addirittura, mi permetto di completare quello che ha anticipato il consigliere Di Ventura, anche al pagamento dell'ulteriore contributo del versamento del contributo unificato previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, proprio perché i motivi non sono stati ritenuti idonei ad affrontare il giudizio d'appello. Ora mi domando, oltre a giustamente al giudizio che viene svolto in un procedimento a latere, di cui ancora non conosciamo neanche gli atti, ma mi domando: questa in particolare ha avuto anche, e lo chiedo magari all'assessora che purtroppo oggi si trova a dover spiegare e a gestire sicuramente un fatto che non ricade su di lei, ma chiediamo se poi ha avuto anche un ulteriore esito in virtù della sentenza di appello che c'è stata. Quindi, se c'è un ulteriore grado pendente sempre con la signora Fidanza e con l'ente.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Non c'è nessuno. Prego, assessora.

Assessora ROSSI. Per rispondere alle osservazioni fatte dai consiglieri di opposizione, sono tutte afferenti non al riconoscimento della legittimità delle spese di lite, ma riguardano piuttosto il contenuto della sentenza, quindi dell'ordinanza di primo grado, nonché sentenza della Corte d'appello. Come assessore non posso rispondere. Potrei rispondere come avvocatessa, e questo mi allineerei agli interventi. L'ente si è affidato ad un suo fiduciario, il quale ha seguito questo contenzioso sia in sede penale che poi in sede civile, ritenendo la bontà delle difese dell'ente e così patrocinandole. Se poi non hanno avuto accoglimento, se si tratta di un discorso di manleva rispetto all'Unipol Assicurazione, anche in questo caso esula dalle mie competenze. Per quanto riguarda tutti gli approfondimenti, possiamo farli, sono sempre disponibile. Il fiduciario dell'ente

ritiene che i motivi di appello, rigettati dalla Corte, avranno esito positivo con una relazione, che è stata dallo stesso sottoscritta, dinanzi alla Corte di legittimità.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Non c'è nessuno. Possiamo mettere in votazione la delibera.

La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	14
Favorevoli	10
Contrari	01
Astenuti	03

Il Consiglio approva.

Va messa in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	14
Favorevoli	10
Contrari	01
Astenuti	03

Il Consiglio approva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 15**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **COMUNE DI MONTEROTONDO/A.M.F. (C.D.A. ROMA RGN 5255/2021) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A DEL D.LGS. 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA N. 6996/2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari legali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/03/2026**

Il Responsabile di Settore

Lamanna Michele

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **17/03/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Donnarumma Vincenzo

Il Segretario Generale

Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 14/04/2026
Vincenzo Donnarumma in data 14/04/2026



Comune di Monterotondo

Data 31/03/2026 N. 10	OGGETTO: COMUNE DI MONTEROTONDO/A.M.F. (C.D.A. ROMA RGN 5255/2021) - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A DEL D.LGS. 267/2000 PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA N. 6996/2025
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 10 del 31/03/2026 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 24/04/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Monterotondo li, 14/04/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 14/04/2026